

(N. 1606)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1956 (V. Stampato n. 2189)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 LUGLIO 1956

Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Vice referendari sono altresì addetti all'Ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.

Funzionari del ruolo di gruppo B della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le mansioni di segretari.